Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO

Codice C.I.G.

Tra

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma nella persona del .....

e

la ..... (C.F..... P.I. .....) con sede legale in ..... nella persona di ..... in qualità di .....

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno– Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 7418 del 20.06.2014 e circolare n. 5484 del 27.06.2014, n. 14906 del 17.12.2014 e n. 3743 del 13.04.2015, n. 36916 del 20.08.2015, n. 12506 del 23.11.2015 e n. 9212 del 01/06/2016 con le quali sono state impartite istruzioni per l'espletamento di apposite gare per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione;

VISTO l'avviso pubblico di gara in data 24.11.2016;

VISTA la graduatoria formata all'esito della procedura di gara di cui all'avviso sopra richiamato;

DATO ATTO che per effetto della predetta gara il numero dei posti disponibili per l'accoglienza è inferiore all'eccezionale numero di arrivi di queste ultime settimane;

RILEVATA l'urgente necessità di individuare ulteriori strutture in previsione dei continui trasferimenti di immigrati disposti in questo periodo dal Ministero dell'interno e di stipulare apposita convenzione per l'immediata accoglienza in questa provincia di migranti sbarcati sulle coste italiane, sulla base del piano di riparto della Prefettura di Bologna;

VISTA la nota prot .n. del dell'Associazione con sede legale in , con la quale la stessa ha comunicato la propria manifestazione di interesse a gestire un numero di migranti presso alle stesse condizioni contrattuali indicate nello schema di convenzione allegato alla domanda di partecipazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Articolo 1
Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura di Parma e .....al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2
Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la messa a disposizione di n. posti di accoglienza presso la struttura sita in ..... per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nonché l'erogazione dei seguenti servizi:

1) Servizi di gestione amministrativa

a) Ricevimento degli ospiti all'arrivo sul territorio h24;
b) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensiva della produzione di un report giornaliero destinato alla Prefettura a mezzo e-mail, che la Prefettura controllerà con la locale Questura;
c) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
b) Assistenza ove necessario ai bambini e ai neonati componenti il nucleo familiare;
c) Servizio di lavanderia;
d) servizio di trasporto per eventuali spostamenti anche tra le strutture di accoglienza che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura/Utg., anche mediante consegna di abbonamento agevolato TEP;
e) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste. In particolare:

a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;
b) prodotti per l'igiene personale e il vestiario, come riportato in Allegato 3 dell'Avviso esplorativo, al momento dell'accoglienza preso la struttura.
c) Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico del Soggetto Gestore.
d) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/ pro die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare. Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.
e) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'arrivo.

6) <u>Servizi per l'integrazione</u>

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale che deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

a) Servizio di assistenza linguistica e culturale;
b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e condizione dello straniero;
c) Servizio di assistenza per la stesura della domanda di asilo;
d) Sostegno socio psicologico;
e) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, compreso il trasporto necessario per raggiungere la struttura sanitaria. Il Gestore dovrà garantire l'accompagnamento dello straniero, qualora risulti necessario prenotare presso centri pubblici le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico, e

accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;

f) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
g) Insegnamento della lingua italiana (almeno 10 ore settimanali);
h) Altri eventuali servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia e integrazione.

I servizi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere.
Il Gestore deve garantire l'impiego del personale, dotato della necessaria qualificazione professionale, in numero adeguato all'espletamento di tutti i servizi oggetto della presente Convenzione.
Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.
Il Gestore s'impegna a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.
Il Gestore s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento alla Questura - Ufficio Immigrazione, alla Prefettura-UTG e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di assistenza nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

Per le specifiche tecniche dei sopraelencati servizi, il Gestore dovrà fare riferimento al Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria – settembre 2015 e rispettare le indicazioni operative in merito alla piena adozione delle iniziative contenute nella "Carta per la buona accoglienza delle persone migranti", allegati 5 e 6 dell'Avviso esplorativo.

Articolo 3
Attivazione posti di accoglienza

L'Ente Gestore si impegna ad informare la Prefettura-UTG dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso alla normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria vigente.

Articolo 4
Responsabilità/personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2, l'Ente Gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.
L'Ente Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.
Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.

Articolo 5
Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti straordinari messi a disposizione dall'Ente Gestore la Prefettura corrisponderà l'importo massimo di € = ( ) oltre IVA *pro die* per ciascun ospite assistito, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale.
Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.
Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

Articolo 6
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate.
La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.
La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro conforme all'allegato "PRESENZE" secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 5.
A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione Territoriale, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 140. In caso, invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 35,c. 6 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, ferma restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.
Le relative fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco della Prefettura

3D3XG2; le fatture, inoltre, dovranno riportare l'annotazione **"scissione dei pagamenti" secondo le prescrizioni dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972.**

L'Ente gestore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta della convenzione.

L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto della convenzione. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Dovranno, in ogni caso, essere rispettate le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Articolo 7
Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura, al Sindaco del Comune ove è collocata la struttura, alla Questura e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione secondo il modello predisposto dalla Prefettura, unito alla presente in allegato A.

Articolo 8
Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dal 2017 e si concluderanno il , ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e fatta salva la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venire meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art. 2, la Convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10
Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

Art. 11
Responsabilità del Gestore e personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.

A tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, infine, il Gestore è tenuto a :

- comunicare periodicamente alla Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività di informativa ;
- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;
- denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari.

Nei confronti del Gestore responsabile dell'inosservanza di una delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione della relativa Convenzione.

Articolo 12

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.
Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 13
Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convezione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso.
In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.
Per le prestazioni inerenti i servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione dei servizi per i quali ne è espressamente prevista la possibilità (servizio di pulizia e servizio di fornitura dei pasti), è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.
Si precisa infine che, qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è stabilito l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Articolo 14
Polizza assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.
Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 15
Penalità

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2 , il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

La penalità potrà essere determinata da un minimo del 1% ad un massimo del 5% del corrispettivo maturato nel giorno in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.
La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.
Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto al Gestore e potranno essere comunicate anche a mezzo posta certificata.
Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore.

Art.16
Cauzione

Il Gestore presenterà entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti.

Art. 17
Controversie

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione, il Gestore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Prefettura-U.T.G., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.
Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.

Art. 18
Foro competente

Il Foro di Parma sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e della relativa Convenzione.

Art. 19
Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prefettura-UTG

Il Gestore

Il Gestore dichiara che ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile di aver letto e ben compreso e di accettare senza eccezioni gli articoli **2, 4, 5, 8 e 14.**